

Regolamento dell'organizzazione

Tellco pk

Tellco pk
Bahnhofstrasse 4
Postfach
CH-6431 Schwyz
t + 41 58 442 50 00
info@tellcopk.ch
tellco.ch

valevole dal 1º agosto 2025

Indice

1. Situazione di partenza	3
I. Organi della Fondazione	3
2. Organi	3
3. Composizione	4
4. Elezione del Consiglio di fondazione	4
5. Durata della carica	5
6. Ritiro	5
7. Elezioni sostitutive	6
8. Costituzione	6
9. Riunioni	6
10. Deliberazione	6
11. Diritto di firma	6
12. Compiti e competenze	6
13. Rendicontazione	7
14. Formazione e formazione continua	7
15. Gestione patrimoniale	7
16. Controlling e resoconto	8
17. Amministrazione	8
18. Controllo	8
19. Compiti e doveri	9
20. Commissione previdenziale	9
21. Composizione della commissione d'investimento del Consiglio di fondazione	11
22. Durata del mandato della commissione d'investimento del consiglio di fondazione	11
23. Costituzione della commissione d'investimento del Consiglio di fondazione	11
24. Compiti e competenze	11
25. Convocazione	12
26. Deliberazione	12
27. Stesura del verbale	12
II. Disposizioni comuni	13
28. Disposizioni derogatorie	13
29. Obbligo del segreto professionale	13
30. Integrità e lealtà dei responsabili	13
31. Responsabilità	13
III. Disposizioni finali	13
32. Modifiche	13
33. Entrata in vigore	13
ALLEGATO	14
1. Principi di base	14
2. Operazioni per conto proprio	14
3. Comunicazione dei legami d'interesse	14
4. Prevenzione di conflitti d'interesse	14
5. Negozzi giuridici con persone vicine	15
6. Vantaggi pecuniari personali	15
7. Sanzioni	15

1. Situazione di partenza

- 1.1. Ai fini della previdenza professionale nell'ambito della LPP, il datore di lavoro ha aderito a Tellico pk (di seguito Fondazione).
- 1.2. Questa adesione ha portato alla nascita di un rapporto di affiliazione tra la Fondazione e il datore di lavoro nonché di un rapporto di previdenza tra la Fondazione e i dipendenti assicurati del datore di lavoro. Questi rapporti sono disciplinati da opportuni contratti o dall'adozione di disposizioni regolamentari da parte del consiglio di fondazione.
- 1.3. Ai fini della previdenza professionale, la Fondazione istituisce per ogni datore di lavoro affiliato una cassa di previdenza amministrata separatamente in ambito organizzativo e contabile, conformemente con la legge e le disposizioni contrattuali.
- 1.4. Ogni cassa di previdenza è assegnata a un gruppo contabile (chiamato divisione). La Fondazione gestisce quattro divisioni diverse (PRO, PULSE, FLEX o INDIVIDUA). Le divisioni si differenziano come segue:

PRO

- Investimento patrimoniale congiunto per tutte le casse di previdenza affiliate
- La strategia d'investimento si basa su una componente azionaria del 25%.
- Le casse di previdenza affiliate non prendono alcuna decisione autonoma in materia di investimenti.
- Gli accantonamenti e il grado di copertura vengono costituiti o calcolati a livello di divisione. Il grado di copertura è sostanzialmente identico per tutte le casse di previdenza. Tuttavia, le casse di previdenza possono esibire un conto per fondi liberi o le proprie riserve di fluttuazione.

PULSE

- Investimento patrimoniale congiunto per tutte le casse di previdenza affiliate
- La strategia d'investimento si basa su una componente azionaria del 40%.
- Le casse di previdenza affiliate non prendono alcuna decisione autonoma in materia di investimenti.
- Gli accantonamenti e il grado di copertura vengono costituiti o calcolati a livello di divisione. Il grado di copertura è sostanzialmente identico per tutte le casse di previdenza. Tuttavia, le casse di previdenza possono esibire un conto per fondi liberi o le proprie riserve di fluttuazione.

FLEX

- Ogni cassa di previdenza affiliata può scegliere tra i fondi strategici d'investimento definiti dal Consiglio di fondazione (Tellico Classic – Strategia 10, 25 o 45).
- Gli accantonamenti e il grado di copertura vengono costituiti o calcolati a livello di cassa di previdenza.

INDIVIDUA

- In presenza di dimensioni e capacità di rischio sufficienti, una singola cassa di previdenza può costituire una propria divisione con investimenti patrimoniali individuali.
- La cassa di previdenza affiliata attua decisioni di investimento proprie (nell'ambito delle possibilità di investimento definite dal Consiglio di fondazione) e costituisce a tal fine una commissione d'investimento.
- Gli accantonamenti e il grado di copertura vengono costituiti o calcolati a livello di cassa di previdenza.

- 1.5. Questo regolamento disciplina l'organizzazione della Fondazione nonché, in particolare, i compiti del Consiglio di fondazione, delle commissioni previdenziali e della direzione.

I. Organi della Fondazione**2. Organi**

- 2.1. Gli organi della Fondazione sono:

- a) Il Consiglio di fondazione;
- b) Le commissioni previdenziali delle rispettive casse di previdenza;

- c) L'ufficio di revisione;
- d) L'esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale;
- e) La direzione.

A. Consiglio di fondazione

3. Composizione

- 3.1. Il Consiglio di fondazione si compone di sei membri.
- 3.2. Si compone dello stesso numero di rappresentanti dei datori di lavoro e di rappresentanti dei dipendenti.

4. Elezione del Consiglio di fondazione

Organizzazione/ufficio elettorale

- 4.1. Per effettuare l'elezione il Consiglio di fondazione istituisce un ufficio elettorale presso la sede della Fondazione. L'ufficio elettorale è composto da tre membri.

Le persone che vengono proposte quali rappresentanti dei datori di lavoro o rappresentanti dei dipendenti in seno al Consiglio di fondazione non possono essere al contempo membri dell'ufficio elettorale.

- 4.2. Determinante per lo svolgimento della procedura elettorale è l'insieme dei dati inseriti nel sistema di gestione tecnico all'inizio della procedura stessa. La procedura elettorale inizia
 - a) In occasione di elezioni di rinnovo: con l'approvazione del conto annuale ordinario al momento dell'anno di elezione da parte del Consiglio di fondazione;
 - b) In occasione di elezioni suppletive: con la comunicazione delle dimissioni del membro o dei membri del Consiglio di fondazione.

Eleggibilità

- 4.3. A membri del Consiglio di fondazione sono eleggibili:
 - a) In qualità di rappresentanti dei datori di lavoro: i rappresentanti dei datori di lavoro nelle casse di previdenza, salvo che il contratto di affiliazione con le imprese affiliate sia stato disdetto;
 - b) In qualità di rappresentanti dei dipendenti: i rappresentanti dei dipendenti nelle casse di previdenza, salvo che il contratto di affiliazione con le imprese affiliate sia stato disdetto.

Non eleggibili a membri del Consiglio di fondazione sono invece i rappresentanti esterni delle casse di previdenza.

Diritto di proposta

- 4.4. I rappresentanti dei dipendenti di ogni cassa di previdenza hanno il diritto di proporre un candidato dei dipendenti per l'elezione nel Consiglio di fondazione. Essi esercitano il diritto di proposta congiuntamente.
- 4.5. I rappresentanti dei datori di lavoro di ogni cassa di previdenza hanno il diritto di proporre un candidato dei datori di lavoro per l'elezione nel Consiglio di fondazione. Essi esercitano il diritto di proposta congiuntamente.
- 4.6. Se il numero dei candidati è minore rispetto al numero dei seggi da occupare, il Consiglio di fondazione è tenuto a proporre altri candidati in modo da coprire la totalità dei seggi. I rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione propongono i candidati dei rappresentanti dei dipendenti.
- 4.7. Per la candidatura è necessaria una dichiarazione scritta dei candidati in cui dichiarano di essere disposti ad accettare il mandato e a soddisfare tutti i requisiti per l'eleggibilità in caso di elezione.

Procedura elettorale

- 4.8. Le casse di previdenza sono invitate a presentare le loro candidature per il Consiglio di fondazione per iscritto tramite posta raccomandata e posta ordinaria entro un mese dalla data di invio (timbro postale) del bando elettorale. La ricezione della candidatura da parte dell'ufficio elettorale è determinante per l'osservanza della puntualità. Le candidature vanno inoltrate utilizzando esclusivamente l'apposito modulo. Il modulo ufficiale per la candidatura

deve essere corredata di un curriculum vitae firmato nonché di un estratto del casellario giudiziale e del registro esecuzioni e fallimenti nella loro versione aggiornata.

- 4.9. Le candidature vengono sottoposte alla verifica delle condizioni di eleggibilità previste per legge. Le candidature presentate in ritardo saranno escluse dalla procedura elettorale. Le candidature con informazioni errate o incomplete devono essere corrette entro cinque giorni lavorativi (lettera raccomandata, fa fede il timbro postale), altrimenti saranno a loro volta escluse dalla procedura elettorale.
- 4.10. Se il numero dei candidati non supera il numero dei seggi da occupare, i candidati si considerano eletti con elezione tacita.
- 4.11. Se il numero dei candidati supera il numero dei seggi da occupare, entro tre settimane dalla data in cui sono pervenute le proposte l'ufficio elettorale redige una lista contenente i candidati dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei rappresentanti dei dipendenti. La sequenza dei nomi dei candidati sulle liste elettorali è determinata in base al momento dell'inoltro della candidatura; in caso di inoltro contemporaneo in base all'ordine alfabetico.
- 4.12. Dopo la trasmissione delle liste elettorali alle casse di previdenza, i rappresentanti dei datori di lavoro delle commissioni previdenziali eleggono i rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti dei dipendenti delle commissioni previdenziali eleggono i rappresentanti dei dipendenti con scrutinio segreto in seno al Consiglio di fondazione. Ogni membro della commissione previdenziale ha diritto a un voto.
- 4.13. La votazione delle commissioni previdenziali avviene per corrispondenza entro un mese dalla data d'invio (timbro postale) delle liste elettorali. Le liste elettorali ricevute vengono controllate per verificarne la validità. Sono valide solo le liste elettorali originali correttamente compilate. Non sono valide in particolare:
 - a) Le liste elettorali compilate in modo illeggibile;
 - b) Le liste elettorali contenenti aggiunte scritte a mano non necessarie ai fini dell'elezione;
 - c) Le liste elettorali non pervenute all'ufficio elettorale entro il termine fissato per la votazione;
 - d) Le liste elettorali che contengono nomi di persone non riportati nelle liste preparate dall'ufficio elettorale.
- 4.14. Sulle liste elettorali contenenti più candidati dei numeri di seggi del Consiglio di fondazione da occupare vengono cancellati i nomi dei candidati in eccesso iniziando dal basso a destra, ovvero con l'ultimo nome indicato sulla lista, fino ad arrivare in alto a sinistra.
- 4.15. Vengono cancellati altresì i nomi dei candidati che figurano più di una volta sulla lista elettorale (il cumulo non è possibile).
- 4.16. Viene fatto il conteggio dei voti validi. Il risultato viene messo a verbale e autenticato con atto notarile.
- 4.17. Come membri del Consiglio di fondazione vengono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al sorteggio.
- 4.18. È consentito eleggere un solo rappresentante per ogni impresa affiliata. Qualora venga eletto più di un rappresentante per un'impresa affiliata, siede in Consiglio di fondazione il candidato che ha ricevuto più voti. In caso di parità di voti si procede al sorteggio.
- 4.19. Il risultato elettorale è reso noto alle casse di previdenza entro un mese al più tardi.
- 4.20. Anche gli avvicendamenti dei membri nel Consiglio di fondazione vengono comunicati immediatamente all'autorità di vigilanza competente, che può effettuare una verifica dell'integrità e della lealtà.

5. Durata della carica

- 5.1. Il mandato ha una durata di cinque anni. È ammessa la rielezione.

6. Ritiro

- 6.1. Un membro abbandona il Consiglio di fondazione nel corso del proprio mandato al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
 - a) Non sussiste alcun rapporto di lavoro con un datore di lavoro affiliato;
 - b) Non vi è alcun contratto di affiliazione non disdetto con il datore di lavoro;

- c) Il membro, in quanto rappresentante dei datori di lavoro o rappresentante dei dipendenti, non soddisfa più le condizioni di eleggibilità;
- d) Il membro comunica le proprie dimissioni.

7. Elezioni sostitutive

- 7.1. Se un membro del Consiglio di fondazione si ritira prima della scadenza del proprio mandato, per la restante durata del mandato subentra il candidato non eletto in occasione dell'ultima elezione ordinaria avente il maggior numero di voti.

8. Costituzione

- 8.1. Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Esso elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente, di cui un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei dipendenti. Le rielezioni sono possibili.

La presidenza del Consiglio di fondazione spetta alternativamente ogni anno al il Presidente e al Vicepresidente.

In caso di elezione o rielezione del presidente e del vicepresidente, il voto del presidente non vale doppio. La procedura in caso di parità di voti è disciplinata dall'art. 51 cpv. 4 LPP. L'arbitro neutrale deve essere designato dall'autorità di vigilanza.

9. Riunioni

- 9.1. Le riunioni del Consiglio di fondazione vengono convocate dal presidente con un preavviso di almeno dieci giorni tramite invito scritto indirizzato ai membri e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Previa approvazione di tutti i membri del Consiglio di fondazione è possibile rinunciare all'osservanza del termine succitato. Il Consiglio di fondazione viene convocato anche su richiesta di un terzo dei membri.

10. Deliberazione

- 10.1. Il Consiglio di fondazione può deliberare in presenza della maggioranza dei suoi membri.
- 10.2. Le decisioni e le delibere sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. In caso di parità di voti vale il voto preponderante. Quest'ultimo appartiene, in alternanza, un anno al presidente e un anno al vicepresidente (cfr. punto 8).
- 10.3. Se i membri non richiedono la deliberazione orale di un tema proposto, le delibere possono essere presentate anche tramite lettera circolare. Le delibere per mezzo di lettera circolare sono da adottare all'unanimità.
- 10.4. Tutte le delibere devono essere documentate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dalla persona che lo ha redatto. Il verbale deve riportare tutte le delibere e le discussioni più importanti. Un membro del Consiglio di fondazione può anche richiedere la riproduzione fedele del suo voto.

11. Diritto di firma

- 11.1. L'obbligo di firma collettiva a due si applica a tutti i membri del Consiglio di fondazione.
- 11.2. Il Consiglio di fondazione può nominare ulteriori persone aventi diritto di firma.

12. Compiti e competenze

- 12.1. Il Consiglio di fondazione assume la direzione generale della Fondazione, garantisce l'adempimento dei compiti legali, definisce gli obiettivi strategici e i principi della Fondazione nonché i mezzi finalizzati al loro raggiungimento. Stabilisce l'organizzazione della Fondazione, ne garantisce la stabilità finanziaria e controlla la direzione (che viene gestita per suo conto e secondo le sue direttive dall'ufficio di direzione). Rappresenta la Fondazione verso l'esterno.
- 12.2. Si impegna affinché il patrimonio sia amministrato in modo tale da garantire sicurezza e proventi sufficienti derivanti dagli investimenti nonché una ripartizione equa dei rischi e la copertura del fabbisogno presumibile di liquidità.
- 12.3. Al Consiglio di fondazione spettano in particolare le seguenti funzioni inalienabili e irrevocabili:
 - a) La determinazione del sistema di finanziamento;
 - b) La determinazione degli obiettivi di prestazione e dei piani di previdenza nonché dei principi di utilizzo dei fondi liberi;

- c) L'emanazione e la modifica di regolamenti;
 - d) La definizione dei pool d'investimento a disposizione delle casse di previdenza e l'approvazione della strategia d'investimento degli investimenti pool (divisioni PRO e PULSE);
 - e) La verifica e l'approvazione preventiva della strategia d'investimento scelta da una cassa di previdenza (divisioni FLEX e INDIVIDUA);
 - f) La supervisione per i singoli investimenti patrimoniali a livello di cassa di previdenza (divisioni FLEX e INDIVIDUA);
 - g) Il monitoraggio della performance annuale (tutte le divisioni)
 - h) La redazione e l'approvazione del conto annuale al 31 dicembre di ogni anno;
 - i) La determinazione dell'ammontare del tasso d'interesse tecnico e delle restanti basi tecniche;
 - j) La definizione dell'organizzazione della Fondazione e la designazione dei soggetti aventi diritto di firma per la fondazione;
 - k) L'elezione e la revoca dei membri della commissione d'investimento (qualora non di competenza della commissione previdenziale);
 - l) La definizione di ulteriori esperti esterni, come ad esempio gli investment controller, che supportano il Consiglio di fondazione nell'esercizio della propria funzione direttiva;
 - m) La nomina e la revoca della direzione;
 - n) La nomina e la revoca dell'esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale e dell'ufficio di revisione;
 - o) La struttura del settore della contabilità;
 - p) La garanzia delle informazioni agli assicurati;
 - q) La garanzia della prima formazione e della formazione continua dei Consiglieri di fondazione;
 - r) La decisione in merito alla riassicurazione totale o parziale della Fondazione e all'eventuale riassicuratore;
 - s) La decisione in merito a un'indennità adeguata per i suoi membri e per la commissione d'investimento per partecipare a riunioni e corsi di formazione;
 - t) La determinazione degli obiettivi e dei principi della gestione patrimoniale nonché dell'esecuzione e del monitoraggio del processo d'investimento;
 - u) La verifica periodica della conformità a medio e lungo termine dell'investimento del patrimonio con gli obblighi della Fondazione.
- 12.4. Il Consiglio di fondazione può assegnare a comitati o singoli membri la preparazione e dell'esecuzione delle proprie delibere nonché il monitoraggio delle attività.
Il Consiglio di fondazione provvede a fornire ai propri membri un resoconto adeguato.
- 12.5. Il Consiglio di fondazione garantisce un controllo interno adeguato alla dimensione e alla complessità della Fondazione.
- 12.6. Il Consiglio di fondazione ha tutti i poteri che la legge, l'atto di fondazione e i regolamenti non riservino espressamente ad altri organi della Fondazione, ai datori di lavoro o agli assicurati.

13. Rendicontazione

- 13.1. La valutazione degli attivi e dei passivi nonché la stesura e la strutturazione del conto annuale devono avvenire conformemente alle raccomandazioni relative alla presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26 nella versione del 1º gennaio 2014. Nel rapporto annuale devono essere indicati il nome e la funzione dei periti, dei consulenti in materia di investimenti e dei gestori di investimenti.

14. Formazione e formazione continua

- 14.1. La Fondazione garantisce la prima formazione e la formazione continua dei membri del Consiglio di fondazione in modo da consentire l'espletamento dei loro incarichi direttivi.

15. Gestione patrimoniale

- 15.1. Il Consiglio di fondazione designa i gestori patrimoniali. Il consiglio di fondazione stabilisce nel regolamento degli investimenti i requisiti che le persone e gli istituti incaricati a investire e a gestire il patrimonio della Fondazione debbono soddisfare.
- 15.2. Per la gestione patrimoniale delle divisioni PRO, PULSE e FLEX il consiglio di fondazione si appoggia a una commissione d'investimento.

- 15.3. Con riferimento agli investimenti patrimoniali, il consiglio di fondazione svolge in particolare i seguenti compiti:
- La determinazione dei requisiti che le persone e gli istituti incaricati a investire e a gestire il patrimonio della Fondazione debbono soddisfare;
 - L'emanazione di un regolamento di investimenti nonché di una politica di riserve, nei quali figurino gli obiettivi e i principi della gestione patrimoniale;
 - L'autorizzazione della strategia di gestione patrimoniale (composizione patrimoniale strategica) di tutte le divisioni;
 - La definizione, il monitoraggio e la regolazione di una gestione patrimoniale commisurata ai rischi e ai proventi per tutte le divisioni;
- 15.4. Occorre scegliere, gestire e monitorare gli investimenti patrimoniali accuratamente. Nel quadro dell'investimento del patrimonio, il Consiglio di fondazione garantisce in primis la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza. Gli obiettivi di rendita sono da stabilirsi in funzione della capacità delle divisioni di compensare le eventuali fluttuazioni del patrimonio complessivo in funzione delle condizioni di mercato.
- 15.5. La valutazione della sicurezza viene attuata soprattutto prendendo atto degli attivi e dei passivi totali nonché della struttura e dell'andamento previsto dell'effettivo degli assicurati.

16. Controlling e resoconto

- 16.1. Il controllo della gestione degli investimenti deve essere organizzato in modo da garantire un accesso tempestivo e affidabile alle informazioni utili ai fini direttivi nonché assicurare sempre e in modo continuativo una gestione patrimoniale trasparente, necessaria per garantire una direzione e un monitoraggio efficienti.
- 16.2. Il Consiglio di fondazione nomina un controller indipendente, che deve essere separato dalla gestione patrimoniale e dalla direzione sul piano sia organizzativo sia personale. Il controller svolge in particolare i seguenti compiti:
- Supporto del Consiglio di fondazione nella definizione delle strategie d'investimento (divisioni PRO, PULSE e FLEX);
 - Controllo della struttura patrimoniale e, in particolare, dell'osservanza delle bande di oscillazione previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari nonché delle linee guida per gli investimenti in tutte le divisioni;
 - Partecipazione alla verifica periodica dell'adeguatezza delle linee guida per gli investimenti;
 - Assistenza al Consiglio di fondazione e alla commissione d'investimento per tutte le questioni riguardanti la gestione patrimoniale;
 - Partecipazione alla preparazione periodica di uno studio per determinare il valore obiettivo delle riserve di fluttuazione secondo il regolamento «Accantonamenti e riserve di fluttuazione» e confronto del valore così calcolato con le riserve esistenti;
 - Preparazione di informazioni rilevanti ai fini gestionali su richiesta della commissione d'investimento o del Consiglio di fondazione.
- 16.3. Il controller indipendente presenta i risultati alla commissione d'investimento e, almeno una volta all'anno, al Consiglio di fondazione.

17. Amministrazione

- 17.1. In particolare, il Consiglio di fondazione affida a una direzione la gestione delle attività correnti.

18. Controllo

- 18.1. Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione per il controllo annuale della direzione, della contabilità e dell'investimento patrimoniale. L'ufficio di revisione assolve gli incarichi conformemente alle disposizioni di legge.
- 18.2. La Fondazione incarica ogni tre anni un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale affinché verifichi se:
- La Fondazione fornisca in qualunque momento la garanzia di essere in grado di adempiere ai propri obblighi;
 - Le disposizioni attuariali previste dal regolamento in merito alle prestazioni e al finanziamento siano conformi alle prescrizioni di legge.

- 18.3. Qualora l'ufficio di revisione o il perito rilevino mancanze nella direzione della Fondazione, sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio di fondazione e, ove necessario, all'autorità di vigilanza e a proporre misure idonee alla loro eliminazione.

B. Direzione

19. Compiti e doveri

- 19.1. Alla direzione spettano i compiti e poteri che le vengono assegnati dal Consiglio di fondazione. A tal fine è possibile redigere un elenco degli obblighi.
- 19.2. Nell'ambito delle prescrizioni previste per legge, in particolare quelle atte a disciplinare la regolarità della gestione contabile negli istituti di previdenza, la direzione si occupa della rendicontazione e provvede all'esecuzione delle attività di chiusura dell'anno d'esercizio, della preparazione del conto annuale, composto dal bilancio, dal conto d'esercizio e dall'allegato, nonché alla stesura del rapporto annuale.
- 19.3. Tra gli incarichi assegnati alla direzione rientrano tra l'altro:
- a) La preparazione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di fondazione;
 - b) La partecipazione alle sedute del Consiglio di fondazione con voto consultivo;
 - c) La cura dei rapporti con le autorità per la gestione corrente delle attività;
 - d) Il disbrigo della corrispondenza;
 - e) Lo scambio di informazioni con gli assicurati;
 - f) La gestione di tutti i restanti problemi legati all'obiettivo e allo scopo della Fondazione;
 - g) La notifica all'autorità di vigilanza di quei datori di lavoro che non hanno trasferito i loro contributi regolamentari entro tre mesi dalla scadenza concordata.
- 19.4. Coloro che assumono i compiti per conto della direzione della Fondazione devono dimostrare di possedere un livello globale di conoscenza pratica e teorica del settore della previdenza professionale.
- 19.5. La direzione sottostà alle direttive e all'autorità del Consiglio di fondazione.

C. Commissione previdenziale

20. Commissione previdenziale

- 20.1. La Fondazione costituisce una cassa di previdenza propria per ogni affiliazione. Tutte le casse di previdenza sono indipendenti l'una dall'altra sul piano organizzativo ed economico.
- Composizione ed elezione**
- 20.2. La commissione previdenziale a composizione paritetica di ogni cassa di previdenza si compone:
- a) Dei rappresentanti dei datori di lavoro, nominati dal datore di lavoro;
 - b) Dello stesso numero di rappresentanti dei dipendenti eletti fra gli assicurati in base alla categoria di lavoratori.
- 20.3. Sono eleggibili e ammessi al voto tutti i dipendenti assicurati dalla cassa di previdenza il cui rapporto di lavoro non sia disdetto. I rappresentanti dei dipendenti esterni non possono essere eletti.
- I dipendenti designano i propri rappresentanti dalla rispettiva cerchia.
- I rappresentanti dei datori di lavoro vengono designati dal datore di lavoro. Nella divisione INDIVIDUA non è consentito designare alcun rappresentante dei datori di lavoro esterno.
- 20.4. L'elezione avviene a maggioranza semplice dei voti espressi (maggioranza relativa). Vengono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al sorteggio.
- 20.5. Allo svolgimento delle elezioni suppletive si applicano le stesse disposizioni.
- 20.6. Il risultato dell'elezione va comunicata per iscritto alla Fondazione mediante verbale.
- 20.7. La cessazione del rapporto di lavoro comporta l'uscita dalla commissione di previdenza. Viene eletto un sostituto per la restante durata del mandato.
- 20.8. La Fondazione deve essere informata tempestivamente per iscritto di qualsiasi modifica dei membri delle commissioni di previdenza.

Durata della carica

- 20.9. La durata del mandato dei membri della commissione previdenziale è fissata a cinque anni, qualora non sia diversamente disposto dalla commissione stessa. Il ritiro di un membro è previsto allo scioglimento del contratto di lavoro con il datore di lavoro, in caso di un'eventuale mancata rielezione (da parte dei rappresentanti dei lavoratori della cassa di previdenza) o per volontà del datore di lavoro (per i rappresentanti del datore di lavoro). Nei casi suddetti il posto vacante deve essere nuovamente occupato, in conformità al punto 21.

Costituzione

- 20.10. Ogni commissione previdenziale si costituisce autonomamente ed elegge fra i suoi membri un presidente. Il mandato del presidente ha una durata di cinque anni. È possibile una rielezione.

Compiti e competenze

- 20.11. La commissione previdenziale rappresenta gli interessi della cassa di previdenza nei confronti del Consiglio di fondazione e gestisce la cassa di previdenza del datore di lavoro in conformità con l'atto nonché con i regolamenti in vigore, in particolare assicurando:

- a) La gestione delle singole casse di previdenza;
- b) L'attuazione dei piani previdenziali;
- c) L'informazione agli assicurati;
- d) Che il datore di lavoro fornisca tutti i documenti e le informazioni previsti dal contratto di affiliazione;
- e) L'ottenimento dei documenti necessari alla giustificazione di eventuali pretese nel caso previdenziale;
- f) La delibera in merito all'utilizzo dei fondi liberi della cassa di previdenza in funzione dello scopo della Fondazione nel rispetto del principio delle parità di trattamento;
- g) L'ottenimento del consenso di tutti gli assicurati per lo scioglimento del contratto di affiliazione, per cui è necessaria la maggioranza assoluta.

Compiti e competenze aggiuntive in caso di strategia d'investimento individuale (divisione INDIVIDUA)

Per le casse di previdenza con una propria strategia d'investimento sono previste le seguenti competenze aggiuntive:

- h) La presentazione di richieste al Consiglio di fondazione secondo le disposizioni d'investimento per quanto riguarda la strategia d'investimento e le sue bande di oscillazione, nonché alle istituzioni incaricate della gestione patrimoniale;
 - i) La presentazione di richieste al Consiglio di fondazione sulla costituzione di accantonamenti e riserve della cassa di previdenza;
 - j) La presentazione al Consiglio di fondazione delle richieste relative alle misure di risanamento necessarie e l'adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla legge in caso di sottocopertura della cassa di previdenza;
 - k) La decisione sulla corresponsione degli interessi dell'avere di vecchiaia;
 - l) La presentazione al Consiglio di fondazione di richieste relative all'aliquota di conversione applicabile alla cassa di previdenza nell'ambito delle disposizioni del regolamento di previdenza;
- 20.12. Alla commissione previdenziale spetta il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso della Fondazione necessari all'adempimento dei suoi compiti.

Riunioni, iter decisionale

- 20.13. Tutte le commissioni previdenziali si riuniscono ognialvolta le attività della cassa di previdenza lo richiedano, tuttavia almeno una volta l'anno in caso di investimento patrimoniale collettivo e quattro volte l'anno in caso di investimento patrimoniale proprio.
- 20.14. La commissione previdenziale viene convocata dal presidente, o per suo conto dal suo vice, con almeno dieci giorni di preavviso sulle riunioni mediante comunicazione scritta e indicazione dell'ordine del giorno. Previa approvazione di tutti i membri della commissione previdenziale è possibile rinunciare all'osservanza del termine succitato. La commissione previdenziale può anche essere convocata su richiesta di un suo stesso membro.
- 20.15. Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal suo sostituto.

- 20.16. La commissione previdenziale delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente della commissione previdenziale con voto preponderante. Le commissioni previdenziali composte da due soli membri possono approvare le delibere solo all'unanimità.
- 20.17. Nell'ambito della suddetta disposizione la commissione previdenziale regolamenta l'andamento dell'esercizio in modo indipendente, con la facoltà di formare comitati per compiti speciali e coinvolgere esperti con voto consultivo.

Stesura del verbale

- 20.18. Le delibere devono essere verbalizzate e ciascuna di esse va firmata da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. I verbali vanno inoltrati alla Fondazione.
- 20.19. Le delibere sono eventualmente da comunicare agli assicurati, previa autorizzazione del Consiglio di fondazione.
- 20.20. Ogni membro della commissione previdenziale si riserva la facoltà di far mettere a verbale il proprio voto. Il verbale e gli atti annessi sono consultabili in qualsiasi momento da parte dei membri della commissione previdenziale.
- 20.21. Tutti i verbali devono essere inviati spontaneamente al Consiglio di fondazione entro 14 giorni dalla data della riunione o della decisione.

Regolamentazione delle firme

- 20.22. Se non deciso altrimenti, per la corrispondenza con la Fondazione hanno il diritto di firma collettiva a due rispettivamente un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei dipendenti.

D. Commissione di investimento

Se una cassa di previdenza è in grado di determinare autonomamente la strategia d'investimento (divisione INDIVIDUA), la gestione del patrimonio viene assunta dalla sua commissione d'investimento, secondo le disposizioni di cui ai punti 24 – 27 della commissione d'investimento. Le disposizioni relative alla composizione, alla durata del mandato e alla costituzione della commissione d'investimento del Consiglio di fondazione (da punto 21 a punto 23) si applicano per analogia anche alla commissione d'investimento della commissione previdenziale. Tuttavia, non è obbligatorio prevedere un membro esterno. Il Consiglio di fondazione forma una commissione d'investimento, che si assume la gestione del patrimonio per tutte le altre casse di previdenza (divisioni PRO, PULSE e FLEX).

21. Composizione della commissione d'investimento del Consiglio di fondazione

- 21.1. I membri della commissione d'investimento vengono nominati dal consiglio di fondazione.
- 21.2. La commissione d'investimento è composta da almeno due membri del consiglio di fondazione e da almeno un membro esterno. I membri esterni non devono dipendere dalla gestione patrimoniale e dalla direzione. La carica di presidente è ricoperta da un membro esterno. I gestori patrimoniali possono ricevere un seggio, ma non hanno diritto di voto.

22. Durata del mandato della commissione d'investimento del consiglio di fondazione

- 22.1. Il mandato dei membri della commissione d'investimento ha una durata di cinque anni, con la possibilità di rielezione al termine.

23. Costituzione della commissione d'investimento del Consiglio di fondazione

- 23.1. La commissione d'investimento si costituisce autonomamente ed elegge tra i suoi membri un presidente.

24. Compiti e competenze

- 24.1. La commissione d'investimento
 - a) presenta al consiglio di fondazione le strategie d'investimento con le rispettive bande di oscillazione nonché le rispettive riserve di fluttuazione (riserve di fluttuazione obiettivo o minime) sia per le strategie d'investimento individuali delle casse di previdenza / delle divisioni (divisioni FLEX e INDIVIDUA) sia per gli investimenti pool (divisioni PRO e PULSE);
 - b) designa il gestore patrimoniale su indicazione del consiglio di fondazione;

- c) definisce l'allocazione tattica degli investimenti pool (divisioni PRO, PULSE e FLEX);
 - d) esercita eventuali diritti di voto associati all'investimento del patrimonio;
 - e) controlla l'attività d'investimento e l'osservanza del regolamento degli investimenti, informando senza indugio il consiglio di fondazione su eventuali deviazioni dal regolamento degli investimenti, dalle strategie d'investimento o da altri obiettivi d'investimento definiti dal consiglio di fondazione;
 - f) assicura la presentazione di rapporti sulle attività d'investimento al consiglio di fondazione.
- 24.2. La commissione d'investimento svolge i compiti che le vengono assegnati in modo indipendente e in conformità con il mandato conferito. Il regolamento degli investimenti emanato dal consiglio di fondazione e le strategie d'investimento approvate dal consiglio di fondazione ne costituiscono la base. In alcuni casi o per determinate operazioni la commissione d'investimento può essere soggetta all'obbligo di richiedere la necessaria approvazione al Consiglio di fondazione.
- 24.3. La commissione d'investimento può ricorrere a persone o istituzioni specializzate per lo svolgimento dei suoi compiti.
- 24.4. La commissione d'investimento presenta annualmente al consiglio di fondazione un rapporto riassuntivo sulle attività d'investimento, in occasione dell'approvazione del conto annuale. Gli eventi straordinari devono essere sempre segnalati al consiglio di fondazione.
- 25. Convocazione**
- 25.1. La commissione d'investimento viene convocata dal presidente ogniqualvolta le attività lo richiedano, ma almeno una volta per trimestre, con indicazione concomitante dell'ordine del giorno.
- 25.2. La commissione d'investimento può anche essere convocata su richiesta di un suo stesso membro.
- 26. Deliberazione**
- 26.1. Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal suo sostituto.
- 26.2. La commissione d'investimento riunita ha facoltà di deliberare solo alla presenza di almeno due membri. Le delibere possono essere approvate per lettera circolare. Le delibere per mezzo di lettera circolare sono da adottare all'unanimità.
- 26.3. Le delibere avvengono per maggioranza dei voti espressi dai membri presenti. Anche il presidente esprime il suo voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente vale doppio.
- 26.4. Qualora uno dei membri della commissione veda l'urgente necessità di una decisione immediata sul valore degli investimenti e, in circostanze eccezionali, non sia possibile convocare la commissione d'investimento, è necessario consultare senza indugio il presidente o il vicepresidente del consiglio di fondazione.
- 27. Stesura del verbale**
- 27.1. I negoziati della commissione d'investimento e le relative motivazioni devono essere documentati nel verbale delle delibere, firmato dal presidente e dalla persona che lo ha redatto. Tuttavia, ogni membro può richiedere che il proprio voto sia messo a verbale. Il verbale e i relativi atti devono essere recapitati al consiglio di fondazione e poter essere consultati in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione e dalla commissione d'investimento.

II. Disposizioni comuni

28. Disposizioni derogatorie

- 28.1. Nel caso in cui il presente regolamento d'organizzazione presenti disposizioni derogatorie da quelle dell'atto di fondazione o del regolamento di previdenza, le disposizioni di questi ultimi hanno la precedenza su quelle del regolamento d'organizzazione.

29. Obbligo del segreto professionale

- 29.1. I membri del Consiglio di fondazione e quelli della commissione previdenziale nonché tutti gli altri soggetti che ricoprono una carica nell'ambito dell'amministrazione della cassa pensione sono tenuti a rispettare l'obbligo del segreto professionale in merito a tutti i fatti di cui vengono a conoscenza nel quadro della loro attività. Tale obbligo permane anche in seguito alla cessazione della loro funzione di socio nonché della loro funzione amministrativa.

30. Integrità e lealtà dei responsabili

- 30.1. Gli artt. 48f ss. OPP 2 nonché le direttive sul comportamento in allegato disciplinano i principi di integrità e lealtà dei responsabili.

31. Responsabilità

- 31.1. I membri del Consiglio di fondazione e quelli della commissione previdenziale nonché tutti gli altri soggetti che ricoprono una carica nell'ambito dell'amministrazione dell'istituto di previdenza rispondono del danno che arrecano alla Fondazione intenzionalmente o per negligenza (art. 52 LPP).
- 31.2. Con riferimento alla responsabilità dell'ufficio di revisione, si applica per analogia l'art. 755 del codice delle obbligazioni.

III. Disposizioni finali

32. Modifiche

- 32.1. Il Consiglio di fondazione può apportare in qualsiasi momento modifiche o integrazioni al presente regolamento d'organizzazione in conformità all'atto di fondazione. Il regolamento modificato deve essere presentato per informazione all'autorità di vigilanza.

33. Entrata in vigore

- 33.1. Il presente regolamento dell'organizzazione è stato approvato dal Consiglio di fondazione in occasione della riunione dell'11 agosto 2025 ed entra in vigore il 1º agosto 2025. Esso sostituisce tutte le disposizioni finora esistenti.

11 agosto 2025

Tellico pk
Consiglio di fondazione

ALLEGATO**Direttive sul comportamento a salvaguardia di integrità e lealtà****1. Principi di base**

- 1.1. Le direttive sul comportamento si applicano a tutte le persone in posizioni di responsabilità presso la Fondazione (in particolare ai membri del Consiglio di fondazione, ai membri delle commissioni di previdenza e d'investimento, alla direzione aziendale, alla gestione patrimoniale).
- 1.2. I responsabili della Fondazione tutelano attentamente gli interessi della stessa, degli assicurati e dei beneficiari di rendita.
- 1.3. Gli incaricati della direzione o dell'amministrazione della Fondazione o della gestione patrimoniale devono godere di una buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività aziendale irreprensibile. Essi sono soggetti all'obbligo di diligenza fiduciaria e nella loro attività devono salvaguardare gli interessi degli assicurati della Fondazione. A tal fine, prevengono il verificarsi di qualsiasi conflitto di interessi provocato dalla loro situazione personale e professionale.
- 1.4. Le persone incaricate della direzione della Fondazione devono dimostrare di possedere un livello di conoscenza pratica e teorica del settore della previdenza professionale approfondito.
- 1.5. Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono disporre delle relative qualifiche nonché garantire di soddisfare in particolare i requisiti dell'art. 51b cpv. 1 LPP e di attenersi agli artt. 48g–48l OPP 2.
- 1.6. I cambiamenti di personale nel Consiglio di fondazione, nella direzione, nell'amministrazione e nella gestione patrimoniale devono essere comunicati immediatamente all'autorità di vigilanza competente, se la variazione deve essere notificata anche al registro di commercio o se la persona è elencata nell'ultimo rapporto di gestione.
- 1.7. I contratti stipulati dall'istituto per l'attuazione della previdenza professionale in ambito di gestione patrimoniale, assicurazione e amministrazione devono poter essere disdetti senza svantaggi per la Fondazione al più tardi cinque anni dopo la conclusione.

2. Operazioni per conto proprio

- 2.1. Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono agire nell'interesse della Fondazione. In particolare, si considerano abusivi i seguenti comportamenti, indipendentemente dal fatto che si traducano in vantaggi pecuniori:
 - a) L'uso di informazioni privilegiate sui prezzi al fine di un vantaggio pecunionario;
 - b) La negoziazione di un titolo o di un investimento, qualora trattato allo stesso tempo dalla Fondazione, e nella misura in cui il fatto può comportare uno svantaggio per la Fondazione. La partecipazione a tali transazioni in altra forma equivale alla negoziazione;
 - c) La riorganizzazione di depositi della Fondazione in assenza di un motivo che risulti nell'interesse della stessa;
 - d) L'attuazione di investimenti fondati sulla conoscenza di transazioni pianificate o decise dalla Fondazione («front running», «parallel running», «after running»). «Front running» e «after running» sono soggetti a un limite di tempo di 48 ore.

3. Comunicazione dei legami d'interesse

- 3.1. Le persone e le istituzioni incaricate della direzione o della gestione patrimoniale della Fondazione devono dichiarare annualmente i loro legami d'interesse al Consiglio di fondazione. Questi includono, in particolare, anche i diritti economici in società che intrattengono un rapporto commerciale con la Fondazione. Nel caso del consiglio di fondazione, la comunicazione viene fatta all'ufficio di revisione.

4. Prevenzione di conflitti d'interesse

- 4.1. Le persone esterne incaricate della direzione o della gestione patrimoniale o gli aventi economicamente diritto di società incaricate di questi compiti non possono essere rappresentati nel Consiglio di fondazione.

- 4.2. I negozi giuridici conclusi dalla Fondazione devono rispettare le normali condizioni di mercato e le disposizioni dell'art. 48i OPP 2.

5. Negozi giuridici con persone vicine

- 5.1. I negozi giuridici con persone vicine sono consentiti se servono gli interessi di tutti i destinatari.
- 5.2. Il Consiglio di fondazione determina quali negozi giuridici con persone vicine hanno lo status di operazioni significative.
- 5.3. Nel caso di negozi giuridici con persone vicine, il Consiglio di fondazione richiede almeno due offerte concorrenti ed è responsabile di una valutazione obiettiva e trasparente. Il processo decisionale deve essere documentato in modo da consentire una verifica ineccepibile da parte dell'ufficio di revisione in occasione del controllo annuo del conto annuale. La decisione deve essere presa nell'interesse degli assicurati.

6. Vantaggi pecuniarie personali

- 6.1. Le persone e le istituzioni che ricoprono una carica nella direzione aziendale, nell'amministrazione o nella gestione patrimoniale della Fondazione sono tenute a definire l'entità e le modalità di indennizzo in modo trasparente tramite accordo scritto.
- 6.2. Non sono ammessi i vantaggi pecuniarie personali delle persone incaricate che superano le loro indennità ordinarie stabilite per iscritto e che non sarebbero loro concessi senza la loro funzione nella fondazione.
- 6.3. Le prestazioni corrispondenti di valore monetario, in particolare sotto forma di benefici in denaro, tangenti, retrocessioni e pagamenti simili, devono essere rifiutate o restituite. Nei casi di abuso evidenti, la persona interessata deve informare il consiglio di fondazione.
- 6.4. Questa regola non si applica agli inviti che rientrano nella consuetudine commerciale e ai regali occasionali, purché non si superino i seguenti limiti:
- CHF 100.00 per caso
 - CHF1'000.00 per partner commerciale
 - CHF2'000.00 come limite annuo complessivo

Il consiglio di fondazione deve tuttavia essere informato dei suddetti inviti rientranti nella consuetudine commerciale e regali occasionali.

- 6.5. Il Consiglio di fondazione adotta le misure organizzative adeguate per attuare queste disposizioni:
- a) Le persone e le istituzioni incaricate degli investimenti e della gestione del patrimonio previdenziale devono presentare annualmente una dichiarazione scritta, in cui confermano di non aver conseguito vantaggi patrimoniali personali nello svolgimento della loro attività per la Fondazione.
 - b) I contratti di gestione patrimoniale devono prevedere che eventuali retrocessioni siano accreditate esclusivamente alla Fondazione.

7. Sanzioni

- 7.1. In caso di violazione delle disposizioni in materia di integrità e lealtà, la Fondazione deciderà le sanzioni appropriate. Oltre a ciò occorre tener conto anche della norma penale dell'art. 76 LPP.

Svitto, 21 settembre 2021